



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 18 (Codice penale militare di guerra)

Casi di grave e imminente pericolo esterno

Qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del territorio dello Stato, l'Autorita', che ha il comando delle forze armate dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente.

Lo stesso potere appartiene all'Autorita' che ha il comando di tutte le forze armate dislocate in un possedimento o in altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato, fuori dei confini del Regno, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci il possedimento o il detto territorio, o parte di essi.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Secondo — Comandante supremo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-18-casi-di-grave-e->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

